

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo «Pelikan» per servizi delle classi 35 e 39 (marchio comunitario n. 3 325 941).

Titolare del marchio comunitario: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione addotta nella domanda di dichiarazione di nullità: al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede [art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾].

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto, secondo la ricorrente, l'UAMI non ha correttamente valutato le circostanze di fatto della controversia nonché le prove presentate ed è incorso in un errore di diritto, cosicché è giunto all'errata conclusione che il marchio di cui trattasi non era stato depositato in malafede.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Ricorso proposto l'11 marzo 2011 — TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/UAMI — Comercial Jacinto Parera (MAD)

(Causa T-152/11)

(2011/C 139/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH (Düsseldorf, Germania) (Rappresentanti: avv.ti B. Hein e M.-H. Hoffmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comercial Jacinto Parera, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 dicembre 2010, procedimento n. R 449/2009-2;

— condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle sorte nel corso del procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio figurativo «MAD» per prodotti della classe 25.

Titolare del marchio comunitario: Comercial Jacinto Parera, SA.

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto parziale della richiesta di marchio.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 15 e 51 del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾ e della regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 ⁽²⁾, in quanto la commissione di ricorso, in base alle documentazioni prodotte in relazione all'uso, non avrebbe dovuto concludere che il marchio figurativo «MAD» ha formato oggetto di un uso effettivo per «capi di abbigliamento».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 marzo 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola v UAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

(Causa T-153/11)

(2011/C 139/46)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)